



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0003/TFNSD-2026-2027  
Registro procedimenti n. 0271/TFNSD/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente  
Valentina Aragona - Componente  
Antonella Arpini - Componente  
Maurizio Lascioli - Componente  
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente (Relatore)  
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31000/585pf25-26/GC/PM/ff del 26 maggio 2026, depositato il 27 maggio 2026, nei confronti del sig. Giovanni Maglione e della società Guidonia Montecelio 1937 FC Srl, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Con atto Prot. n. 31000/585pf25-26/GC/PM/ff del 26 maggio 2026, depositato in data 27 maggio 2026, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Giovanni Maglione e la società Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l. per rispondere:

*“1. il sig. Giovanni Maglione, all’epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile tesserato per la società Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere lo stesso, quale responsabile del settore giovanile della Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l., consentito la partecipazione della squadra di tale società al torneo tra le squadre della categoria Allievi Under 16 delle società Città di Ciampino, Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l. e Tor Sapienza s.r.l. disputato in data 6 settembre 2025, non autorizzato dal Comitato Regionale Lazio;*

*2. la società Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Maglione, così come riportati nel precedente capo di incolpazione”.*

#### La fase istruttoria

Il procedimento, avente originariamente ad oggetto *“ Accertamenti in merito al tesseramento del calciatore minorenni sig. F.R. per la società A.S.D. Tor Sapienza nella stagione sportiva 2025-2026”*, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale al n. 585 pfi 25-26.

Unitamente alla nota del Segretario del Settore Giovanile e Scolastico del 25.11.2025, con i relativi allegati, agli atti di indagine, per quanto di interesse, risultano, tra l’altro, acquisiti:

- l’istanza di svincolo del sig. F.R., calciatore minore all’epoca dei fatti tesserato per la Tor Sapienza s.r.l., del 21.10.2025;
- le trascrizioni di chat e messaggi vocali via WhatsApp tra il sig. F.R. ed i dirigenti della Tor Sapienza s.r.l.;
- la convocazione del sig. F.R. da parte della Tor Sapienza s.r.l. per la gara del 4.10.2025;
- il certificato di idoneità all’attività agonistica del sig. F.R. con scadenza al 24.7.2025;
- il manifesto del torneo del 6.9.2025 tra le squadre della categoria Allievi Under 16 delle società Città di Ciampino, Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l. e Tor Sapienza s.r.l.;
- la richiesta di svincolo del sig. F.R. a mezzo PEC del 21.10.2025 ed il riscontro del Settore Giovanile e Scolastico del 28.10.2025;
- le controdeduzioni della società Tor Sapienza s.r.l. del 4.11.2025;
- l’integrazione documentale per la richiesta di svincolo del sig. F.R. del 7.11.2025 ed il riscontro del Settore Giovanile e Scolastico del 24.11.2025;
- i fogli censimento delle società Tor Sapienza s.r.l., Città di Ciampino e Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2025-2026;
- l’e-mail del Comitato Regionale Lazio del 5.2.2026;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- l'e-mail della Segreteria della Commissione per le Politiche di Safeguarding del 9.3.2026, con allegata autocertificazione di nomina del responsabile Safeguarding della società Tor Sapienza s.r.l.;

- i verbali di audizione del sig. A.R., non tesserato, del 30.1.2026, del sig. Alessandro Santamaria, direttore generale tesserato per la Tor Sapienza s.r.l., del 4.2.2026 e del 7.3.2026, del sig. Nicolaie Dobre, presidente della Tor Sapienza s.r.l., del 4.2.2026, della sig.ra Martina Cerbella, segretaria del settore giovanile tesserata per la Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l., del 6.3.2026, e del sig. Giordano Cececotto, direttore generale tesserato per la società Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l., del 6.3.2026.

Per quanto più interessa nella presente sede, attraverso le suddette acquisizioni istruttorie si è potuto appurare che in data 6.9.2025 è stato disputato dalle squadre della categoria Allievi Under 16 delle società Città di Ciampino, Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l. e Tor Sapienza s.r.l. un torneo senza che fosse stata richiesta la relativa autorizzazione al Comitato Regionale Lazio come risulta dalla comunicazione del 5.2.2026 dell'Ufficio Organizzazione Gare e Tornei del predetto Comitato.

#### La fase predibattimentale

L'avviso di convocazione per l'udienza del 30.6.2026 è stato notificato ai deferiti in data 5 giugno 2026 presso i rispettivi indirizzi pec.

Né il sig. Giovanni Maglione né la società Guidonia Montecelio 1937 F.C. S.r.l. hanno svolto attività difensiva.

#### Il dibattimento

All'udienza del 30 giugno 2026, svoltasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Anthony Ernest Aliano in rappresentanza della società Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l. All'esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

#### La decisione

Il presente procedimento trae, dunque, origine dalla nota del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. del 25.11.2025, con la quale sono stati trasmessi alla Procura Federale gli atti relativi all'istanza di svincolo e revoca del tesseramento annuale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F., presentata dai genitori del calciatore minorenni F.R., tesserato per la società A.S.D. Tor Sapienza.

Con tale istanza è stato segnalato, in particolare, che la predetta società aveva fatto partecipare il calciatore ad un torneo disputato in data 6.9.2025 pur in assenza di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica.

A seguito di tale segnalazione, la Procura Federale ha avviato la relativa attività inquirente, nel corso della quale ha accertato altresì che il torneo disputato il 6.9.2025 dalle squadre della categoria Allievi Under 16 delle società Città di Ciampino, Guidonia Montecelio 1937 F.C. S.r.l. e Tor Sapienza era stato organizzato e disputato senza la prescritta autorizzazione del Comitato Regionale Lazio, come risulta dalla comunicazione del 5.2.2026 dell'Ufficio Organizzazione Gare e Tornei del medesimo Comitato.

Si rileva innanzitutto che l'avvenuto svolgimento dell'evento sportivo in questione è comprovato, oltre che dalla suddetta comunicazione dell'Ufficio Organizzazione Gare e Tornei del Comitato Regionale Lazio, altresì dalle dichiarazioni rese nel corso delle audizioni dalla sig.ra Martina Cerbella, segretaria del settore giovanile della Guidonia Montecelio 1937 F.C. S.r.l., nonché dal sig. Giordano Cececotto, direttore generale della Città di Ciampino, e dal sig. Alessandro Santamaria, direttore generale della Tor Sapienza S.r.l., i quali, pur qualificando (gli ultimi due) l'evento come "*allenamento congiunto*" tra le squadre coinvolte, hanno confermato che in data 6 settembre 2025 si sono svolte tra di esse tre distinte gare (un "*triangolo*").

Sempre il Sig. Cececotto e il Sig. Santamaria hanno confermato, nel corso delle audizioni, che l'evento non era stato autorizzato, giustificando la circostanza, peraltro nemmeno contestata dalle parti deferite, con il fatto che non si fosse trattato di un torneo ufficiale ma, come sopra riferito, di un mero allenamento.

Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che l'evento disputato il 6.9.2025 dovesse comunque essere anticipato dalla preventiva autorizzazione prevista dall'art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ("*I tornei sono soggetti all'approvazione dei competenti Organi federali nel rispetto delle normative vigenti*"). In tal senso, se è vero che la disciplina del Settore Giovanile Scolastico non prevede, così eventualmente sottraendone l'espletamento alla previa autorizzazione, una corsia privilegiata e semplificata per incontri tra più squadre tesserate in forma di allenamento congiunto, vi è in ogni caso che, a prescindere dalla concreta qualificazione dell'evento interessato, se torneo vero e proprio (ove è in gioco un premio senza aggiudicazione di un titolo di categoria, come i campionati) ovvero consistente in gare amichevoli ovvero ancora allenamento congiunto, nell'ordinamento federale è data ravvisarsi una parificazione proprio ai fini autorizzativi degli incontri coinvolgenti più squadre.

Secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, come novellato a seguito della cessazione dell'emergenza pandemica, gli allenamenti congiunti tra due squadre di diversa società sono, infatti, a tutti gli effetti considerati gare amichevoli, risultando per ciò solo soggetti alla preventiva richiesta di autorizzazione (con necessaria designazione dell'arbitro A.I.A.). Si legge a tal riguardo nell'art. 37 menzionato che "*La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

*da parte di società deve essere autorizzata (...). Per le gare amichevoli e i tornei giovanili delle categorie di riferimento del Settore Giovanile e Scolastico, l'approvazione è subordinata anche al parere favorevole del Settore Giovanile e Scolastico, salvo per le competizioni per le quali è prevista la sola autorizzazione dei Comitati competenti. Sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti (...)*".

L'evento del 6.09.2025 deve ritenersi pertanto svolto in violazione delle disposizioni di settore, non avendo ricevuto l'occorrente autorizzazione dei competenti organi federali.

Né, ad escludere la responsabilità del Sig. Maglione, all'epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile tesserato per la società Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l., e, conseguentemente, della medesima Società, può valere la considerazione per la quale l'evento "triangolare" è stato organizzato da altra Società, nella specie, la Città di Ciampino, atteso che principi di ordinaria prudenza e diligenza avrebbero dovuto imporre alla dirigenza interessata – benché non organizzatrice – di acquisire le opportune e doverose informative in merito al rispetto delle vigenti disposizioni autorizzative. Ciò che non è stato. Risulta peraltro dalla dichiarazione della Sig.ra Carbella, segretaria del Settore Giovanile della Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l., che fosse stato proprio il Maglione a riferire della "partecipazione della Società al su citato "Triangolare"" e che lo stesso "avrebbe provveduto personalmente all'aspetto organizzativo".

Per quanto sopra, deve essere affermata la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine all'addebito contestato, per violazione: il sig. Giovanni Maglione, dell'art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e la società Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Appare corretta e congrua, con riferimento alle riscontrate violazioni, l'irrogazione al Sig. Maglione e alla Società, rispettivamente della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Giovanni Maglione, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società Guidonia Montecelio 1937 FC Srl, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

IL RELATORE  
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 8 luglio 2026

IL SEGRETARIO  
Marco Lai